

BANDO DI GARA

La **RIVIERA TRASPORTI S.p.a.** con sede in Imperia via Nazionale n.365, iscritta presso il Registro Imprese di Imperia in data 19.02.1996, n. REA: IM-56998, avente quale codice fiscale il numero 00142950088, in persona del suo Amministratore Delegato, Direttore Generale e legale rappresentante, **Dott. Teodoro Enzo AMABILE**, nato a Aosta il 05.02.1941,

Espone quanto segue:

1. è proprietaria di un chiosco in lamiera sito in 18100 – Imperia, Largo Nannolo n. 1, della grandezza di circa 12 mq,
2. con autorizzazione n. 1 del 23.01.2007, il Comune di Imperia, Settore n. 7 LL.PP., Servizio suolo pubblico, ha acconsentito alla Riviera Trasporti S.p.a, dietro corresponsione di un canone, l'occupazione permanente del suolo pubblico di Piazza Nannolo Piana mediante l'installazione del predetto chiosco, in corrispondenza dell'aiuola ivi esistente vicino al passaggio pedonale, lato Via Berio,
3. tale concessione è a tutt'oggi vigente, fatta salva la possibilità per l'Ente concedente di revocarla per precisi motivi e, previo preavviso di almeno tre mesi all'occupante,
4. l'esponente ha ottenuto dal Comune di Imperia debita licenza per esercitare nel chiosco attività di rivendita giornali,
5. il chiosco unitamente a tutte le autorizzazioni e/o concessioni, alle insegne, alle licenze ed ai beni ivi esistenti appartiene alla Riviera Trasporti S.p.a.,
6. è intenzione della società stipulare un contratto d'affitto del ramo d'azienda costituito dai beni sopramenzionati, mediante istituzione di un bando di gara.

©©©

Tutto ciò premesso e considerato la Riviera Trasporti S.p.a. indice il seguente bando di a gara:

- a)-le premesse costituiscono parte integrante del presente bando, il quale ha un carattere puramente esplorativo, in quanto deputato a verificare l'esistenza di soggetti interessati a partecipare alla gara alle eseguenti condizioni:
- b)-è riconosciuto ai dipendenti dimissionari della Riviera Trasporti S.p.a. un diritto di prelazione che li preferirà a parità di condizioni ad altri concorrenti.
- c)-Al momento della stipula del contratto d'affitto del ramo d'azienda l'affittuario dovrà versare alla Riviera Trasporti S.p.a. la somma di € 30.000,00, da intendersi quale offerta minima; sebbene non si esclude allo stato che possano essere prese in considerazione offerte sia al ribasso che al rialzo della predetta somma.

CONTRASTO RISCHIO NULLITA' PATTUIZIONE VERSAMENTO SOMMA A FONDO PERDUTO.

L'affittuario fa espressa rinuncia alla cessazione del contratto per cause differenti da quelle indicate dall'art. 34 L n. 392/1978 a percepire dalla proprietà l'indennità di perdita di avviamento commerciale.

d)-Il contratto avrà la durata di anni sei rinnovabili per altri sei, rinunciando la Riviera Trasporti S.p.a. al diniego alla rinnovazione dopo la prima scadenza, ex art. 29 L. 392/1978. L'affittuario potrà recedere dal contratto a mezzo rrr da inoltrarsi almeno 12 mesi prima della scadenza annuale del contratto presso la sede legale della società.

e)-Tuttavia il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso di revoca e/o sospensione delle licenze o autorizzazioni di cui la società oggi è in possesso. In tal caso l'affittuario rinuncia espressamente a richiedere la restituzione di emolumenti o denari precedentemente versati.

f)-Altra causa di cessazione del contratto è costituita dall'ipotesi in cui il Comune di Imperia realizzi o autorizzi il progetto di ristrutturazione dell'intera area di Largo Nannolo Piana. In tale occasione verrà realizzata una nuova struttura comprensiva di servizi igienici e altre pertinenze.

g)-Periodi di inattività dell'impresa dovuti a lavori di ristrutturazione dell'area, non saranno oggetto di richieste di risarcimento o indennizzi di alcuna natura.

h)-Non appena sarà terminata la struttura e comunicata dalla società all'affittuario a mezzo rrr, questi si obbliga a prestare il proprio consenso irrevocabile a concludere un nuovo contratto d'affitto di ramo d'azienda avente la medesima durata del primo, ma a canone aumentato, da concordarsi tra le parti e comunque a prezzo di mercato.

i)-Il canone di locazione annuale, fino a che la struttura rimane nelle attuali condizioni è pari ad € 12.000,00 oltre Iva all'anno rivalutabile a decorrere dal secondo anno nella misura del 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

l)-Il canone di locazione dovrà essere versato mensilmente alla proprietà nella misura di € 1.000,00 oltre IVA entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla creditrice;

m)-al momento della stipula del contratto dovrà essere altresì versata fidejussione bancaria a garanzia del pagamento dei canoni locatizi comprensivi di IVA, relativa ai primi sei anni di locazione.

Detta garanzia verrà rinnovata per un ulteriore eguale periodo qualora il contratto venisse rinnovato dopo la prima scadenza.

Resta inteso, che tale fidejussione è da intendersi a prima richiesta, con la conseguenza che potrà essere attivata da Riviera Trasporti S.p.a., senza preventivamente escutere il debitore.

n)-il conduttore dovrà rivendere i biglietti e gli abbonamenti della Riviera Trasporti S.p.a., con diritto a trattenere per sé il 6% su ogni incasso dei predetti.

Inoltre, dovrà provvedere alla cessione dei biglietti ai dipendenti della Riviera Trasporti S.p.a. qualora ne facciano richiesta senza alcuna percentuale.

Nel caso di rifiuto ovvero qualora l'edicolante venga sorpreso sprovvisto di (inserire quantità) di titoli di viaggio della Riviera Trasporti S.p.a. verrà applicata una penale pari ad € da versarsi unitamente al canone di locazione del mese immediatamente successivo.

o)-Nessuna miglioria e/o addizione viene riconosciuta all'affittuario, il quale pertanto dovrà provvedere ad asportarle a proprie spese e cure, sempre che la Riviera Trasporti non ritenga di trattenerle senza nulla riconoscere e corrispondere a tale titolo.

p)-è fatto divieto al conduttore di cedere a terzi il presente contratto, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dalla società.

q)-le spese di ordinaria amministrazione sono a carico del conduttore, fermo restando la possibilità per la proprietà, in caso di inerzia di questi, di provvedere a proprie spese alla realizzazione delle opere di ripristino necessario, con conseguente obbligo per il conduttore di saldare in un'unica soluzione nel mese immediatamente successivo al termine delle opere i costi sopportati dalla Riviera Trasporti.